

STATUTO

FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA VERONA 22

Numero REA: BR - 121539

Codice fiscale: 02112380742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REPERTORIO n.17.390 RACCOLTA N.14.721	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA A	
	MUTUALITÀ PREVALENTE	
	"FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Articolo 1	
	E' costituita con sede nel Comune di Mesagne, una società cooperativa sociale	
	denominata:	
	"FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali	
	operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	La durata della Società Cooperativa è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo	
	previsto dall'art.2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i	
	bilanci.	
	Articolo 2	
	La Società Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, si propone, con	
	spirito mutualistico e senza fine speculativo, l'esercizio delle seguenti attività,	
	finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1,	
	comma primo, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2, comma	
	secondo, della Legge Regione Puglia primo settembre 1993 n. 21:	

	1) attività a tutela dell'ambiente, quali in particolare il trasporto e la raccolta	
	differenziata dei rifiuti sia con mezzi propri che di terzi, gestione impianti ecologici,	
	sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione, derattizzazione,	
	deblattizzazione, autospurgo conto terzi, trasporto liquami e liquidi di spurgo pozzi	
	neri e manutenzione di impianti di depurazione delle acque fognarie e di rifiuti urbani;	
	2) servizi di facchinaggio, autolavaggio, di custodia di parcheggi, e di trasporto per	
	conto di terzi, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, sia propri che di terzi,	
	manutenzione e pulizia di spiagge, servizi di giardinaggio, di manutenzione del verde	
	e di pulizia di qualsiasi tipo e genere, servizi di elaborazione di dati per conto terzi,	
	realizzazione di studi di fattibilità;	
	3) attività, a livello industriale e artigianale, edilizie e nel campo dell'impiantistica e	
	della termoidraulica, civile ed industriale, delle riparazione degli autoveicoli, in ogni	
	loro parte.	
	La cooperativa al fine di creare nuova occupazione si propone di incrementare	
	l'agricoltura e tutte le attività connesse, potrà svolgere lavori agricoli per conto proprio	
	e per conto terzi e attività artigianali in genere, attività di affittacamere e bed and	
	breakfast, fornitura di vitto e alloggio per cittadini stranieri, ai sensi della normativa	
	sprar.	
	L'esercizio e la gestione di laboratori di pasticceria, gelateria, rosticceria, l'esercizio e	
	la gestione di ristoranti, tavole calde, bar con superalcolici, pub, pizzerie, mense e	
	quant'altro concernente la somministrazione di pasti e bevande, gestione e servizi di	
	lavanderia, la gestione di ricevitorie per tutti i tipi di concorsi a pronostici disciplinati	
	dalla legge, la gestione ed organizzazioni di biblioteche.	
	Attività postali con obbligo di servizio universale e senza obbligo di servizio	
	universale, incluse le attività di import-export, servizi di fotocopiatrice, preparazione	

	documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, copisteria,	
	stampe con plotter, elaborazioni grafiche, stampe e prodotti tipografici, attività di	
	agenzia di viaggio e turismo, servizi di consulenza assicurativa.	
	La predisposizione di mezzi e servizi per la realizzazione dello studio, della	
	progettazione e sviluppo software. la predisposizione di mezzi e servizi per la	
	elaborazione dati, consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, ideazione	
	e conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari mirati ad attirare e	
	ad assicurare la fedeltà dei clienti, grafica di pagine web, servizi digitali per la	
	promozione di e-commerce, siti internet e attività digitali in genere, realizzazione di	
	contenuti digitali, formazione, utilizzo e messa in opera degli oggetti collegati a	
	internet (internet-of-things).	
	Il commercio all'ingrosso, sia in sede fissa che con unità mobili di vendita, nonché al	
	dettaglio, sia in sede fissa che per corrispondenza su catalogo ed a domicilio	
	mediante venditori incaricati o tramite concessionari, il commercio elettronico,	
	l'importazione e l'esportazione all'ingrosso ed al dettaglio dei seguenti prodotti	
	merceologici: prodotti alimentari freschi e conservati, compresi il latte ed i derivati e	
	le bevande anche alcoliche, le carni fresche, conservate e comunque preparate e	
	confezionate di tutte le specie animali ed i prodotti ittici o carni delle specie ittiche	
	fresche e conservate; i prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati, prodotti di	
	gastronomia, gli olii e grassi alimentari di origine vegetale, i salumi e le uova, la	
	pasticceria, i dolci ed i gelati freschi e conservati; gli articoli di vestiario	
	confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di	
	camiceria, gli accessori di abbigliamento, la biancheria intima, tutti i prodotti tessili,	
	le calzature e gli articoli in pelle ed in cuoio; i mobili, gli articoli casalinghi, gli	
	elettrodomestici, gli apparecchi radio e televisivi e gli altri apparecchi per la	

	registrazione e la riproduzione sonora, visiva e fotografica, e materiale accessorio, il	
	materiale elettrico ed elettronico; i libri e le altre pubblicazioni realizzate con	
	procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi; nonchè i detersivi e gli	
	articoli per la pulizia e l'igiene della casa, i saponi, le cere, i cordami, gli articoli per	
	l'igiene della persona, gli articoli sanitari, i profumi, i cosmetici, i cosmetici naturali, i	
	prodotti macrobiotici, i prodotti erboristici non medicamentosi, articoli da regalo, la	
	valigeria e gli articoli da viaggio, le porcellane e le ceramiche, vetrerie e cristallerie,	
	le mercerie, gli olii ed i lubrificanti, il materiale elettronico, la bigiotteria, i giocattoli, gli	
	articoli per l'infanzia, la cartoleria, articoli per il modellismo e tempo libero, la	
	cancelleria, la chincaglieria, l'oggettistica, la ferramenta ed utensileria, gli articoli ed	
	attrezzi sportivi, accessori d'abbigliamento, accessori e parti di ricambio per veicoli,	
	gli articoli di giardinaggio, articoli per caccia e pesca, gli articoli da spiaggia, cicli e	
	motocicli; colori e vernici; piante e fiori freschi ed artificiali, infiorescenze, sementi,	
	fertilizzanti, antiparassitari, mangimi semplici e composti, medicinali non soggetti a	
	prescrizione medica, integratori vitaminici e minerali, cereali, legumi ed altri prodotti	
	destinati all'alimentazione animale, giornali e riviste, macchine ed arredamenti per	
	ufficio, orologi, materiale elettronico e apparecchiature ed attrezzature per	
	l'informatica, computer, elaboratori elettronici, articoli tecnici, software e quant'altro	
	attinente al commercio all'ingrosso ed al dettaglio di tutti i generi alimentari e non	
	alimentari in tutte le sue forme, compreso il sistema dell'e-commerce diretto ed	
	indiretto, anche senza magazzino (c.d. "dropshipping").	
	La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le	
	operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non	
	prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa	
	esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie	

	e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi,	
	nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia	
	direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi	
	oggetto analogo affine o connesso al proprio.	
	Il tutto previo ottenimento delle relative autorizzazioni di legge, ove necessarie.	
	La società, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci, potrà associarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di	
	cooperative, ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal	
	movimento cooperativo.	
	La società, inoltre, potrà partecipare a gare di appalto per l'assunzione delle attività	
	sopra indicate.	
	TITOLO II: SOCI E LAVORATORI	
	Articolo 3	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a nove.	
	La Società potrà essere composta da almeno tre soci, quando i medesimi sono	
	persone fisiche e la Società adotta le norme sulla Società a Responsabilità Limitata.	
	Se il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dai precedenti due commi,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con	
	quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività	
	sociali.	
	I soci si distinguono in soci operatori e soci volontari .	
	a) I soci operatori ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa	
	secondo le modalità previste dagli organi competenti;	

	b) i soci volontari , prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci ai sensi della succitata legge 381/91.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate.	
	Almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa devono essere	
	persone svantaggiate, come definite dalla Legge 381/1991 e dalla Legge Regione	
	Puglia 21/1993.	
	Tali persone svantaggiate devono essere socie della cooperativa, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque	
	diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a	
	quelle della cooperativa stessa.	
	Articolo 4	
	Tutti coloro che intendono essere ammessi come soci sono tenuti a presentare	
	domanda all'Organo Amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza e	
	codice fiscale;	
	b) l'attività svolta o la qualifica professionale e i requisiti prescritti dall'articolo	
	precedente;	
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di	
	legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle	

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di	
	motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art.2528 del Codice	
	Civile, entro la prima riunione utile dalla data di ricezione della domanda stessa.	
	Il mancato riscontro dell'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni, comporta	
	una nuova presentazione di istanza.	
	Articolo 5	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una	
	somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea che approva il	
	bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Articolo 6	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della	
	legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza,	
	nell'interesse della società.	
	Articolo 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dall'Assemblea essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure	
	che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure	
	fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto	

	dal presente statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	d) che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a	
	mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo	
	solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga	
	inadempiente.	
	Articolo 8	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di	
	lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con decisione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Articolo 9	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle	
	disposizioni previste dall'art.2535 del codice civile e con le limitazioni previste	
	dall'art.2514 del codice civile. E' escluso in ogni caso il rimborso del sovrapprezzo	
	eventualmente versato.	
	Articolo 10	
	Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria	
	quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera	
	raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti	
	dell'art.2530 del codice civile.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 del Decreto n.250 del 16 luglio 2004, pubblicato in	
	G.U. Serie Generale, n.235 del 6 ottobre 2004, non sono consentiti, a pena di revoca	
	delle agevolazioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000 n.185, trasferimenti di quote	
	societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui	
	all'art.11, commi 2 e 3, del D.Lgs. citato, per un periodo di almeno dieci anni dalla	
	data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, salvo la deroga di cui al	
	comma secondo del suddetto art.35 Decreto 250/2004. La modifica della presente	
	clausola, prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, è causa di	
	revoca delle agevolazioni concesse.	
	TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 11	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	sociali del valore nominale minimo di Euro 25 (venticinque) nè superiore al limite	
	stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	

	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere	
	impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	I versamenti fatti dai soci allo scopo di finanziare la società si presumono, salva	
	diversa disposizione dell'assemblea, infruttiferi di interessi.	
	TITOLO IV: RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX art.2545	
	QUATER DEL CODICE CIVILE.	
	Articolo 12	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	TITOLO V: REQUISITI MUTUALISTICI	
	Articolo 13	
	Ai sensi dell'art.2514 del codice civile, alla società cooperativa è fatto divieto di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni	
	postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente	
	versato;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci operatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La modifica o la	
	soppressione del presente articolo devono essere approvate con il voto favorevole di	

	almeno la metà di tutti i soci.	
	In ogni caso, a norma dell'art.111 septies disp. att. c.c., la cooperativa che rispetti le	
	norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.381 è considerata a mutualità prevalente,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 c.c..	
	TITOLO VI: ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 14	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o a massimo entro	
	180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società: in questi caso l'Organo Amministrativo segnala nella	
	relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle	
	leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n.59 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;	
	c) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo	
	un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla	
	percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni	

	legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti	
	mutualistici;	
	d) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente	
	punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove	
	quote;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla	
	costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'Organo Amministrativo e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni	
	previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai	
	sensi dell'art.2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies la contabilità sociale deve essere	
	organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e	
	con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	TITOLO VII: RISTORNI	
	Articolo 15	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
	soci subordinati ed ai soci non subordinati, in misura non superiore al 30% (trenta per	
	cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio,	
	nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, o mediante	

	l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VIII: DECISIONI DEI SOCI	
	Articolo 16	
	L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale,	
	purchè in Italia, con lettera raccomandata, anche a mano, oppure a mezzo fax	
	(purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da	
	inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta	
	elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il	
	Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di	
	accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono	
	presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale	
	sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio	
	Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai	
	fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se	
	nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Articolo 17	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla	

	stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.	
	Articolo 18	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico; in caso di loro assenza o di impedimento, da altra persona	
	scelta dall'Assemblea seduta stante.	
	Articolo 19	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art.2538 del	
	codice civile e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuiti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.	
	Per le modifiche del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è	
	necessario il voto favorevole della metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto.	
	Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge che per particolari delibere	
	richiedono maggioranze più qualificate.	
	TITOLO IX: AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Articolo 20	
	L'amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea,	
	alternativamente ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo il numero esatto che sarà fissato all'atto della nomina, ovvero da	
	un Amministratore Unico.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico durano in	
	carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora la società adotta le norme sulle società	
	a responsabilità limitata, è ammessa la nomina fino a revoca o dimissioni.	
	L'assemblea, che elegge l'Organo Amministrativo, determina il compenso	

	eventualmente spettantegli.	
	Articolo 21	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente	
	o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta, a mezzo di avviso da affiggersi almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza, nella sede sociale, o con i mezzi che il Presidente ritiene opportuno,	
	ma in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	libero prima della riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.	
	Le riunioni hanno validità quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la	
	deliberazione si intende respinta. I consiglieri che senza giustificato motivo risultano	
	assenti a tre riunioni consecutive decadono dall'Ufficio.	
	Articolo 22	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società.	
	Esso può decidere, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo	
	meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli	
	appalti, sul l'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di	
	locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione, modificazione od	
	estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che	
	speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci,	

	sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti	
	stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della	
	cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, eccetera.	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di	
	cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa	
	stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri	
	anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. Il consiglio può	
	delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato	
	esecutivo, il cui numero e le cui attribuzione sono fissati dallo stesso consiglio, il	
	tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e	
	dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	Articolo 23	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, sono muniti	
	del potere di firma e di rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	TITOLO X: COLLEGIO SINDACALE	
	Articolo 24	
	Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato	
	qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli	
	artt. 2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	TITOLO XI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

18 di 19

[illegible]